



Teolo, 29 marzo 2019

A tutti i clienti

Oggetto: Circolare n. 2-2019

Gent.mi sigg.ri Clienti,

LE PRINCIPALI PROSSIME SCADENZE:

01.04 Comunicazione all'Enea dei lavori comportanti risparmio energetico effettuati tra il 01/01/18 e il 31/12/18 (scadenza prorogata dal 19/02/19).

23.04 Pagamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 1 trimestre 2019.

25.04 Mod. INTRA per operazioni con paesi UE riferiti a marzo 2019 e al 1° trimestre 2019. Si prega di consegnare allo Studio la relativa documentazione entro il 10 aprile.

30.04 Comunicazione dati fatture (Spesometro) relativamente alle fatture del secondo semestre 2018: si prega di trasmettere il file per l'invio allo Studio entro il 10 aprile.

30.04 Comunicazione Esterometro per le fatture dei primi 3 mesi del 2019: per i Clienti esterni si prega di trasmettere il file per l'invio allo Studio entro il 10 aprile. Per le contabilità gestite dallo Studio si prega di consegnare le relative fatture di acquisto e vendita verso l'estero entro il 10 aprile.

30.04 Approvazione dei Bilanci CEE relativi all'esercizio 2018 riferiti alle SRL ed alle SPA. Il deposito al Registro Imprese deve essere effettuato entro i 30 giorni successivi all'Assemblea dei Soci di approvazione del Bilancio.

16.05 Versamento IVA 1° trim: versamento 1^ rata dei contributi fissi INPS artigiani/commercianti.

16.05 Versamento conguaglio INAIL 2018 (tale data è stata oggetto di proroga in quanto la scadenza ordinaria era fissata al 16.02.19).

20.05 Versamento 1° trimestre 2019 contributi ENASARCO per le aziende mandanti.

25.05 Mod. INTRA per operazioni con paesi UE riferiti ad aprile 2019. Si prega di consegnare la relativa documentazione allo Studio entro l'8 maggio.

31.05 Invio file telematico all'Agenzia Entrate delle Liquidazioni Periodiche IVA relative al 1° trimestre 2019: per i Clienti esterni si prega di trasmettere il file per l'invio allo Studio entro il 10 aprile.

31.05 Comunicazione Esterometro per le fatture di aprile 2019: per i clienti Esterni si prega di trasmettere il file per l'invio allo Studio entro il 10 maggio. Per le contabilità gestite dallo Studio si prega di consegnare le relative fatture di acquisto e vendita verso l'estero entro il 10 maggio.

18.06 Scadenza IMU e TASI: versamento dell'acconto. Per chi non avesse ancora provveduto ed ha posto in essere delle modifiche relativamente alle proprietà immobiliari si prega di informare lo Studio delle stesse con cortese sollecitudine.

25.06 Mod. INTRA per operazioni con paesi UE riferiti a maggio 2018. Si prega di consegnare la relativa documentazione entro il 10 giugno.

30.06 Comunicazione Esterometro per le fatture di maggio 2019: per i clienti Esterni si prega di trasmettere il file per l'invio allo Studio entro il 10 giugno. Per le contabilità gestite dallo Studio si prega di consegnare le relative fatture di acquisto e vendita verso l'estero entro il 10 giugno.

30.06 Termine per effettuare eventuale perizia di rivalutazione di quote o terreni con possibilità di ottenere le relative agevolazioni fiscali.

01.07 Dichiarazioni redditi: versamento saldo 2018 e 1° acconto 2019 relativamente alle imposte sui redditi IRPEF, IRAP ed IRES, e Diritti CCIAA, salvo eventuali proroghe.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CONSEGNA DOCUMENTI ALLO STUDIO ENTRO 30.04

Per la dichiarazione dei redditi ricordiamo le principali notizie e documenti che ci dovete fornire:

- **VARIAZIONI ANAGRAFICHE:** comunicare le variazioni di domicilio, codice fiscale di nuovi familiari a carico, familiari non più a carico, matrimonio, separazioni, decessi. Per essere considerato a carico, il familiare deve avere un reddito 2018 inferiore a €. 2.840,51.
- Comunicare l'eventuale scelta per 8, 5 e 2 per mille; per il 5 per mille è necessario il cod. fiscale dell'ente beneficiario.
- **REDDITI CONSEGUITI:** consegnare i modelli CU di lavoro dipendente e pensione, partecipazioni in società, dividendi da società, rimborsi, consegnare copia dei contratti di locazione completi di estremi di registrazione per gli affitti percepiti, redditi vari. L'Inps non provvede più alla spedizione al contribuente del modello CU in formato cartaceo, pertanto i contribuenti devono scaricarlo via web chiedendo prima il PIN all'Inps, oppure possono rivolgersi per tale adempimento ad un CAF, Centro di Assistenza Fiscale.
- **TERRENI E FABBRICATI:** consegnare gli atti di acquisto, vendita, successioni, accatastamenti intervenuti nel 2018 e 2019, comunicare eventuali variazioni della destinazione del terreno da agricolo a edificabile e viceversa, nonché l'eventuale locazione di un immobile o la cessazione di un preesistente contratto di locazione..
- **PRINCIPALI ONERI DEDUCIBILI:** consegnare la documentazione inerente il pagamento dei contributi Inps artigiani/commercianti completi del frontespizio, altri contributi (volontari, enasarco, riscatto laurea, badanti, baby sitter), contributi ai fondi pensione, assegni al coniuge separato (esclusi quelli riguardanti i figli), spese adozione, spese sostenute per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione.
- **PRINCIPALI ONERI DETRAIBILI** per i quali consegnare la documentazione:
 - spese mediche se complessivamente superiori a 129,11 euro. Per rispetto della privacy, per le spese mediche, potete compilarci un modulo da chiedere allo Studio e conservare i documenti
 - interessi sui mutui relativi all'abitazione principale
 - spese funebri
 - assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
 - assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave

- ricevute delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente le quali devono specificatamente indicare la quota deducibile (distinta assicurazione)
 - detrazione spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale
 - spese per il risparmio energetico (65%)
 - spese per recupero edilizio (36%-50%). Si ricorda, come da nostra precedente circolare, l'obbligo di comunicare all'Enea attraverso il portale web dell'ente i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia che hanno comportato un efficientamento energetico. La comunicazione all'Enea deve essere effettuata entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori, per quelli la cui data di fine lavori è compresa tra il 01/01/2018 e il 31/12/2018, il termine dei 90 giorni è stato prorogato al 01/04/2019.
 - detrazione del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati nel periodo compreso tra il 01/01/2017 al 31/12/2018.
 - detrazione IRPEF del 36% delle spese per l'arricchimento del verde di aree scoperte private di edifici residenziali, unità residenziali e pertinenze/recinzioni (incluse coperture a verde e giardini pensili), per la realizzazione di impianti di irrigazione e di pozzi incluse le connesse spese di progettazione e manutenzione.
 - compensi ad agenzie immobiliari per l'acquisto della prima casa
 - tasse di iscrizione e di frequenza nonché spese per la mensa relative alle scuole
 - spese per contratti di locazioni per studenti universitari fuori sede e per abitazione principale
 - spese delle rette per asili nido
 - spese per attività sportive dei ragazzi (5-18 anni) documentate con ricevuta che indichi anche dati del soggetto praticante, codice fiscale del genitore che effettua il pagamento, attività sportiva praticata e causale pagamento
 - spese per assistenza a persone non autosufficienti
 - spese veterinarie superiori a 129,11 euro
 - spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
 - premi assicurativi aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulati a decorrere dal 01/01/2018 e relativi a unità immobiliari abitative
 - spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, fino al completamento della scuola secondaria di 2° grado, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici
- IMPOSTE GIA' VERSATE: consegnare F24 degli acconti di giugno/luglio 2018 (eventuali rate) e novembre 2018, certificazione delle ritenute subite, modelli F24 con compensazioni. Le imprese che hanno effettuato lavori che danno diritto alla detrazione del 50% o 65%, per i

quali hanno ricevuto bonifico, devono produrci apposita dichiarazione delle ritenute subite rilasciata dalla banca.

- ISA: a partire dal 2019 per il periodo d'imposta 2018 gli Studi di Settore sono sostituiti in via definitiva dai **nuovi ISA, indici sintetici di affidabilità fiscale**. Gli ISA sono simili agli Studi di Settore, tuttavia vi chiediamo di consultare il sito dell' Agenzia delle Entrate e in base al proprio codice Ateco compilare il nuovo modulo e consegnarcelo al più presto. Di seguito il link <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Dichiarazioni/Isa+2017/Modulistica+degli+indici+sintetici+di+affidabilita+2019/?page=schededichiarazioni>
- INVESTIMENTI ALL'ESTERO (QUADRO W): Si ricorda l'obbligo di dichiarare gli investimenti fatti all'estero, i beni posseduti all'estero e relativi trasferimento di denaro.

MODELLO 730 – SCADENZA 30 APRILE per la consegna dei documenti – invio dichiarazione 730 entro il termine ultimo del 23/07/2019. Chi intende avvalersi dello Studio per la compilazione del modello 730 è pregato di fissare un appuntamento.

NB Per le imprese in contabilità semplificata dal 2017 non assumono più rilevanza ai fini reddituali le giacenze finali di magazzino, tuttavia ai fini di una corretta gestione contabile anche in caso di controllo si raccomanda di continuare a redigere e conservare l'inventario al 31/12 e di comunicarci l'importo in quanto tale valore deve essere indicato negli Studi di Settore.

NOVITA' NORMATIVE

- 1- Imposta di bollo sulle fatture.** Dal 01/01/19 sono state modificate le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sulla fatture elettroniche: il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il SDI, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il Mod. F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.
Risulta pertanto necessario attivare per ciascun soggetto l'utenza Fisconline.

Si ricorda che le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto. Riportiamo di seguito una tabella con le principali fattispecie:

FATTISPECIE	IMPOSTA DI BOLLO DI 2,00 EURO
Imponibile al 4% o 10% o 22%	NO
Soggetta a reverse charge - art. 17, comma 2 DPR 633/72 (autofatture o integrazione delle fatture)	NO
Soggetta a reverse charge - art. 17, comma 6 DPR 633/72 (edilizia)	NO
Soggetta a reverse charge - art. 74, comma 7 e 8 DPR 633/72 (rottami ferrosi e non ferrosi)	NO
Imponibile con IVA assoluta all'origine - art. 74, comma 1 DPR 633/72 (giornali, libri, ricariche telefoniche ecc.)	NO
Art. 74-ter DPR 633/72 (agenzie di viaggi e turismo)	NO
Art. 36 D.L. 41/95 (regime del margine)	NO
Art. 8, comma 1, lettera A) e B) DPR 633/72 (esportazioni di beni)	NO
Art. 71, DPR 633/72 (operazioni con lo Stato del Vaticano e con la Repubblica di San Marino)	NO
Art. 41 D.L. 331/93 (cessioni intracomunitarie di beni)	NO
Art. 58 D.L. 331/93 (Triangolazioni UE)	NO
Art. 9 DPR 633/72 (servizi internazionali)	NO, qualora riferite a prestazioni di trasporto dirette esclusivamente alla realizzazione di un'esportazione di beni
Split payment art. 17-ter DPR 633/72	NO
Escluso da artt. 7-bis a art. 7-septies DPR 633/72	SI
Escluso Iva art. 7-ter (prestazioni di servizi B2B)	SI
Esente art. 10 D.P.R. 633/72	SI
Escluso art. 15 D.P.R. 633/72	SI
Escluso dal campo di applicazione dell'IVA artt. 2, 3, 4, 5, 13, 26 DPR 633/72	SI
Art. 8, comma 1, lettera C) DPR 633/72 (esportatori abituali con utilizzo plafond)	SI
Regime dei Minimi (DL98/2011) e Forfetario (L 140/14)	SI
Art. 8-bis DPR 633/72	SI
Art. 72 DPR 633/72 (operazioni con sedi diplomatiche e consolari, basi NATO)	SI

Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a 77,47

euro (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e R.M. 3.07.2001, n. 98).

Per le fatture non elettroniche e gli altri atti la marca da bollo può essere assolta:

- cartacea tramite affrancamento sulla copia originale della fattura consegnata al cliente. Sulle altre copie deve essere riportata la dicitura imposta di bollo assolta sull'originale;
- tramite il modello F24 esclusivamente con modalità telematica, solo a consuntivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Se il costo dell'imposta di bollo è posto a carico del cliente, l'importo (2,00 euro) dovrà essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall'ambito IVA ex art. 15 D.P.R. 633/72. Se invece il costo grava sul fornitore, l'importo della marca da bollo non deve essere specificato in fattura. L'omissione dell'imposta di bollo o l'applicazione di una marca con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura/ricevuta considerata irregolare, di importo da 2 a 5 volte l'imposta di bollo dovuta.

L'obbligo di applicare la marca da bollo sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce. Solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta sono tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del D.P.R. 642 del 1972 ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti, nonché tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine bensì solo in caso d'uso.

- 2- Trasmissione telematica dei corrispettivi.** Dal 01/07/2019 per i soggetti Iva con volume d'affari superiore a 400.000 euro scatta l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. Dal 01/01/2020 tale obbligo è esteso anche a tutti gli altri soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate¹.

Per trasmettere telematicamente i corrispettivi è necessario dotarsi di un Registratore di cassa telematico e tramite Fisconline – di cui ricordiamo la necessità di dotarsi – registrarlo nella sezione accreditamento e censimento dispositivi del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Con la trasmissione telematica dei corrispettivi decade l'obbligo di tenuta del registro corrispettivi e le ricevute rilasciate ai clienti avranno solo valore commerciale e non più fiscale.

Segnaliamo inoltre che la verifica periodica del registratore di cassa avverrà ogni 2 anni, anziché 1 come ora.

Infine è previsto un credito d'imposta per gli anni 2019 e 2020 pari al 50% della spesa sostenuta fino a 250 euro per l'acquisto - o 50 euro in caso di adattamento - dei registratori di cassa.

- 3- Informazioni in Nota integrativa.** A decorrere dall'anno 2018 le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da:

¹ Permangono le casistiche di esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi già sussistenti.

- pubbliche amministrazioni, società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni come associazioni, Onlus, fondazioni;

sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.

La previsione normativa è molto ampia e di incerta applicazione; pertanto in attesa di eventuali interventi normativi chiarificatori, invitiamo le imprese che redigono il bilancio con nota integrativa a raccogliere i suddetti dati.

4- Spesometro ed Esterometro. E' stata prorogata al 30 aprile la scadenza dell'ultimo spesometro (relativo al 2° semestre 2018) e del primo esterometro (relativo ai primi tre mesi del 2019).

Per il nuovo adempimento, l'esterometro, ricordiamo che la comunicazione riguarda tutte le operazioni attive e passive intercorse con soggetti – anche privati – non residenti in Italia, anche se identificati ai fini Iva in Italia.

La comunicazione può essere omessa limitatamente alle eventuali fatture attive emesse a controparti non residenti e trasmesse facoltativamente al SDI (con codice destinatario XXXXXXX).

Specificiamo che non sono oggetto di comunicazione le operazioni di esportazione e importazione (per le quali è stata emessa bolla doganale).

5- Sanatoria irregolarità formali. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

6- Inail. E' stato rinviato al 16 maggio 2019 il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

7- Organo di controllo SRL. Il decreto legislativo 14/2019 ha abbassato i limiti, al di sopra dei quali, le SRL hanno l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, in particolare:

- Il limite relativo al totale attivo dello stato patrimoniale è stato abbassato da 4,4 a 2 milioni di euro
- Il limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni viene diminuito da 8,8 a 2 milioni di euro
- Il limite relativo ai dipendenti occupati in media durante l'esercizio viene abbassato da 50 a 10 unità.

Quindi entro il 16 dicembre 2019 le Srl che nel 2017 e 2018 hanno superato uno dei tre nuovi limiti previsti dovranno provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore e, se necessario, adeguare lo statuto alle nuove disposizioni.

Si fa presente che se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. In questo caso dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali. Nel caso invece in cui l'organo di controllo previsto dallo statuto sia collegiale, almeno un membro effettivo

deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali previsti.

Distinti saluti.